



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE DI MARSALA
Provincia di Trapani
SETTORE LAVORI PUBBLICI

PON
SICUREZZA PER LO SVILUPPO
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013

- PROGETTO ESECUTIVO -

**PROGETTO ESECUTIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE
DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA: C/DA BERBARELLO:
FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI, ATTREZZATURE E COMPLEMENTI DI
ARREDO - LOTTO 5**

Elaborato:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Tavola:

6

Scala:

Data:

Il progettista: arch. Salvatore Guastella

Il R.U.P.: ing. Luigi Palmeri

Visto:

PON - SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 – 2013 – Asse
II – Obiettivo operativo 2.5: migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata

PROGETTO ESECUTIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA: C/DA BERBARELLO: FORNITURA DI ARREDO E
ATTREZZATURE PER OFFICINA MECCANICA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER ARREDI PER AULA MECCANICA –

LOTTO 5

Azienda Committente: Comune di Marsala – Settore LL. PP.

Azienda in Appalto: _____

Lavori da eseguire: Fornitura di arredi, attrezzature e complementi di arredo relativi ai lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata in c/da Berbarello a Marsala – ARREDI E ATTREZZATURE PER AULA DI MECCANICA

Luogo dei Lavori: c/da Berbarello n. 591 e via Bue Morto snc.

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 2 –AMMONTARE DEL CONTRATTO E SPECIFICHE DEL PON.....	4
ART. 3 - CONFORMITÀ ALLE NORME	6
ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE - VERFICHE.....	7
ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA	11
ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL APPALTATORE	13
ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	16
ART. 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE.....	17
ART. 9 - RESPONSABILITÀ	18
ART. 10 - DIRETTORE DEI LAVORI - COLLAUDO	18
ART. 11 - GARANZIE	19
ART. 12 - SUBAPPALTO	20
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	21
ART. 14 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.....	22
ART. 15 - TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO PENALE PER RITARDO	22
ART. 16 - PAGAMENTI.....	23
ART. 17 – DURATA CONTRATTO – GARANZIA - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	24
ART. 18 - SPESE DI INSTALLAZIONE IN OPERA DELLE FORNITURE E CERTIFICAZIONI	25
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	25
ART. 20 - REVISIONE PREZZI	26
ART. 21 - ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA	27
ART. 22 - OSSERVANZA ALLE NORME DI APPLICAZIONE	27
ART. 23 - DISCORDANZE CONTRATTUALI	28
ART. 24 - DOCUMENTI CONTRATTUALI	28
ART. 25 - DOMICILIO COMUNICAZIONI	29
ART. 26 - FORO COMPETENTE	29

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di arredi Il progetto descritto nel presente Capitolato definisce le caratteristiche tecnico-prestazionali per la fornitura degli arredi, attrezzature e complementi di arredi, degli immobili oggetto di "RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA: C/DA BERBARELLO- MARSALA".

La fornitura è impostata sui criteri di sostenibilità ambientale e pone come "Criteri Ambientali Minimi" le indicazioni del D.M. 22 Febbraio 2011 "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara della pubblica amministrazione per l'acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche".

In particolare la fornitura riguarda:

fornitura degli arredi, delle attrezzature e dei complementi di arredo necessari per la piena funzionalità ed operatività necessarie per la destinazione degli immobili, cioè centro di accoglienza per minori in situazioni di disagio.

In generale:

- a) edificio uffici con accesso dalla via Bue Morto:
 - fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo dell'aula didattica PC;
 - fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo dell'aula didattica di meccanica;
 - fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di un ufficio, un bagno e un ripostiglio;
- b) edificio residenziale con accesso dalla s.s. 115:
 - fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di quattro camere da letto doppie con letti singoli, di una tripla con letti singoli e di una singola con divano letto;
 - fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di quattro bagni;
 - fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di un piccolo ripostiglio;
 - fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di una lavanderia;
 - fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di una sala pranzo;

- fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di una cucina;
- fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di una dispensa;
- fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di un soggiorno;
- fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di una sala riunioni/studio;
- fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo per esterno di due verande/pergolati;
- fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature di un locale tecnico
- fornitura di tende a rullo oscuranti e filtranti.

Per “arredi” si intendono gli arredi fissi, mobili e le attrezzature di complemento.

Per una descrizione più dettagliata ed approfondita delle soluzioni di arredo adottate in relazione all'ambiente in cui si inseriscono ed alle motivazioni di carattere estetico, di innovazione e di sostenibilità ambientale che stanno alla base della presente fornitura, si rimanda alla Relazione Generale del progetto.

ART. 2 –AMMONTARE DEL CONTRATTO E SPECIFICHE DEL PON

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è di **euro 7.562,00** meno il ribasso percentuale offerto in fase di gara oltre IVA calcolata al 22%. Per la fornitura non sono stati previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in quanto il tipo di fornitura non richiede ulteriori oneri per la sicurezza aggiuntivi, a carico dell'aggiudicatario, oltre quelli già previsti dall'impresa per la normale esecuzione delle prestazioni.

RIEPILOGO IMPORTI DELLA FORNITURA	
Tipologia	Costo totale in euro
ARREDO PER AULA MECCANICA	€ 7.562,00
IVA AL 22%	€ 1.663,65
TOTALE LORDO	€ 9.225,65

--	--

QUADRO ECONOMICO	
ARREDO PER AULA MECCANICA	€ 7.562,00
ONERI SICUREZZA	0
IVA AL 22%	€ 1.663,65
SOMME IN AMMINISTRAZIONE (già previste nel quadro economico dei lavori edili)	0
TOTALE (incluso IVA al 22%)	€ 9.225,65

L'ammontare di cui sopra risulta comprensivo di tutte le spese di trasporto, tiro in alto, sosta e imballaggio, di montaggio, di installazione, di allontanamento imballi, della pulizia a fine lavoro dei locali, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni tutte inerenti la predetta fornitura.

Il corrispettivo onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è dato dal prezzo di aggiudicazione dell'appalto.

Per la determinazione del prezzo di eventuali varianti si applicano i seguenti criteri:

il computo metrico estimativo sarà redatto dal progettista e Direttore dei Lavori computando le opere in variante da eseguire in eccesso o difetto rispetto al Computo Metrico Estimativo di

progetto applicando i prezzi unitari di progetto, scontati del ribasso d'asta offerto in sede di gara, alle quantità risultanti.

Nel caso in cui i prezzi unitari necessari non fossero inclusi in tale elenco, essi verranno concordati tra l'Appaltatore, il Direttore dei Lavori la Stazione appaltante e ricavati da specifiche analisi.

I risultati dei computi metrici estimativi di comparazione determineranno importi forfetari in aumento o in diminuzione del prezzo forfetario di appalto.

Il contratto è sottoposto, ai sensi dell'art. 11, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006 alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell' approvazione da parte dell'Autorità competente Responsabile di Obiettivo Operativo e, qualora previsto, del Controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20.

In base alla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010, la stazione appaltante deve inserire nei contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture sottoscritti con gli appaltatori:

- a) a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;**
- b) la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni**
- c) la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;**
- d) nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (tali clausole, tra l'altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).**

ART. 3 - CONFORMITÀ ALLE NORME

Ogni arredo e accessorio deve essere realizzato con materiali di prima qualità, a perfetta regola d'arte e deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali.

Gli arredi e gli accessori devono inoltre essere accompagnati dalle relative certificazioni riguardanti la conformità alla normativa UNI EN di settore, marcatura CE, oltre a tutte le certificazioni indicate negli elaborati tecnici e tecnico/amministrativi del presente appalto.

Esse verranno presentate conformemente a quanto previsto dall'art. 304 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Gli arredi e gli accessori devono inoltre rispondere ai requisiti fissati dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla tutela della salute per i lavoratori addetti all'utilizzo ed all'impiego delle forniture, nonché alle disposizioni del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 con particolare riguardo alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7. Dove previsto gli arredi devono essere dotati di certificato di classe di resistenza al fuoco adeguata.

Caratteristiche inderogabili sono considerate le caratteristiche tecniche, la qualità e la composizione materica dei prodotti forniti, comprese tutte quelle che assicurano il rispetto della normativa di settore e la funzionalità dei prodotti alla destinazione d'uso.

Eventuali condizioni migliorative verranno prese in considerazione solo qualora contengano soluzioni effettivamente utili al miglioramento complessivo della fornitura e/o degli standards.

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE - VERIFICHE

Gli arredi e gli accessori oggetto della fornitura sono individuati nelle "Specifiche Tecniche della Fornitura" e negli elaborati di progetto; ad ogni elemento è associata un codice che rimanda all'elenco descrittivo delle voci nel computo metrico estimativo, il quale ne esplicita le principali caratteristiche tecniche.

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche della fornitura e agli altri elaborati di progetto.

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste.

Tutte le forniture dovranno essere conformi alle caratteristiche e specifiche tecniche di cui all'ALLEGATO 1 AL BANDO "PROMAS 114" PER L'ABILITAZIONE DI FORNITORI E BENI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE Versione 8.0
Classificazione del documento: Consip Public Novembre 2014.

In via eccezionale potranno essere accettati, a giudizio del Responsabile del procedimento, del Direttore dei Lavori (D. L.) o del Direttore dell'esecuzione della fornitura, materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche leggermente diverse da quelle previste, solo nel caso in cui materiali, apparecchiature e accessori non siano disponibili a prezzi di mercato congrui, a quelli previsti nell'elenco prezzi, e tali da risultare evidentemente antieconomici per la ditta aggiudicataria.

Il Responsabile del procedimento, il Direttore dei Lavori (D. L.) o il Direttore dell'esecuzione della fornitura potrà rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture che non siano conformi alle condizioni del contratto e la ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove la ditta aggiudicataria non effettuasse tale rimozione, l'Amministrazione potrà provvedervi direttamente a spese della ditta aggiudicataria medesima, a carico della quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'autorità. Qualora si accerti che le forniture e i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, la ditta aggiudicataria dovrà rimuovere e sostituire, a propria cura e spese, le forniture che il Responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto riconosca eseguite senza i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.

L'accettazione dei materiali e delle forniture in genere da parte del Responsabile del procedimento, del D. L. o del Direttore dell'esecuzione del contratto non pregiudica il diritto dei Responsabili stessi, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non venga riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali; inoltre la ditta aggiudicataria rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita della fornitura anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione della fornitura stessa.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, la ditta aggiudicataria, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non dà diritto ad aumento di prezzi ed il corrispettivo verrà accreditato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.

Se, invece, sia ammessa dall'Amministrazione qualche carenza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, il Responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Il Responsabile del procedimento, il D. L. o il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali: le spese relative saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie.

A tale scopo, l'Amministrazione potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporre la sostituzione o rinunciare all'acquisto nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto descritto nel capitolato.

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell'offerta e possedere le seguenti certificazioni:

- Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
- Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
- Certificazione EN 60950 e EN 55022 con **marcatrice CE apposta sull'apparecchiatura** o sul materiale. È ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente.

Inoltre, devono in ogni caso essere rispettate le seguenti disposizioni, che costituiscono prescrizioni minime inderogabili:

- D.M. 22.02.2011 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi di ufficio" ed in particolare agli allegati nn. 1 e 2.
- controllo dell'emissione di sostanze tossiche e nocive: sono vietati tutti i materiali suscettibili di emettere o cedere sostanze nocive sotto forma di gas, vapori, fibre o polveri, nel caso dei pannelli di agglomerato ligneo dovrà essere garantita la *Classe E1* per l'emissione di formaldeide (EN 717 e EN 120) in conformità alla norma DIN 52368;
- prevenzione incendi: le tende devono essere in classe 1 di reazione al fuoco ;
- prestazioni acustiche tende: tessuto ad elevato potere fonoassorbente con un peso per unità di superficie maggiore di 365 g/mq +/- 5%, con assorbimento acustico – valore medio NRC 0,6;
- attitudine delle superfici a non essere sporcate: si richiede che le superfici dei mobili rispondano alle norme UNI 9300 livello 4;
- per le parti vetrate è richiesto l'utilizzo di vetro di sicurezza conforme alla norma UNI 7697;
- garanzia: a partire dalla data di emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni, tutti gli elementi della fornitura dovranno essere garantiti per la durata minima di 2 anni;
- certificazione CE;
- ogni arredo e accessorio deve essere corrispondente a quanto previsto dalle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura o che siano emanate prima dell'ultimazione della fornitura stessa, per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento, caratteristiche ambientali e prestazionali;
- gli arredi e gli accessori devono essere accompagnati dalla relativa certificazione riguardante la conformità alla normativa UNI EN di settore e devono rispondere ai

requisiti prestazionali in vigore al momento dell'aggiudicazione della fornitura o che siano emanati prima dell'ultimazione della fornitura stessa;

- le caratteristiche degli arredi e degli accessori devono essere dimostrate da certificati di prova condotte secondo le norme UNI EN presso laboratori autorizzati e accreditati;
- gli arredi e gli accessori devono garantire la rispondenza a quanto previsto dalle Specifiche Tecniche della Fornitura riguardante i “Criteri Ambientali Minimi”;
- Gli arredi devono rispondere alle specifiche dimensionali contenute nella norma UNI EN 527-1 2011;
- tutti gli accessori devono essere dotati di certificazione dei prodotti e dei componenti, ottenuta attraverso la verifica della rispondenza alle norme europee nazionali e
- internazionali (EN, CEI) con emissione di attestati di conformità, riconosciuti a livello europeo.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto il fornitore deve concordare con la D.L. le modalità di esecuzione delle forniture, verificare in loco le misure e le condizioni dei locali ed adottare tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la perfetta esecuzione della fornitura secondo le esigenze della Stazione appaltante.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 304 del Regolamento, contestualmente al verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, produrre e sottoporre a visto del Direttore dell'esecuzione del contratto:

- a) i disegni costruttivi delle singole forniture, comprensivi dei dettagli dei nodi con particolare riguardo all'integrazione con gli impianti;
- b) le schede tecniche riportanti l'esatta e completa composizione dei materiali;
- c) l'idonea campionatura dei colori e dei materiali di tutti gli articoli di gara;
- d) copia dei certificati e/o attestati di conformità alle norme vigenti degli arredi.

Il Direttore dei lavori ha la facoltà di rifiutare i componenti della fornitura ritenuti non conformi all'offerta accettata.

Ferme restando le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche della Fornitura e negli elaborati allegati al progetto; eventuali differenze di caratteristiche, presentate dai fornitori come migliorie, potranno essere considerate tali, e quindi essere accettate come analoghe, solo a giudizio insindacabile della scrivente punto ordinante.

VERIFICHE

Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l'amministrazione ordinante si riserva di richiedere al concorrente, pena l'esclusione dalla gara:

- di presentarsi presso la sede del Settore Lavori Pubblici a Marsala entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, con un campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine di

procedere alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nelle Specifiche Tecniche della Fornitura ed elaborati di progetto;

- di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei prodotti ed i manuali d'uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui alle Specifiche Tecniche della Fornitura ed elaborati di progetto, nonché delle eventuali offerte;
- produrre tutte le certificazioni richieste nelle Specifiche Tecniche della Fornitura ed elaborati di progetto e nel presente Disciplinare. Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero in difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra indicata il concorrente verrà escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue nella graduatoria di merito.

La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà presso il Punto Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data indicata nell'apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà responsabilità del medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e configurazione) necessarie allo scopo.

Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale.

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l'aggiudicazione provvisoria.

In caso di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di:

- a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta;
- b) mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche e funzionalità richieste nelle Tecniche della Fornitura ed elaborati di progetto;
- c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta e/o richieste nelle Specifiche tecniche della fornitura e negli elaborati di progetto.

Il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire materiale e procedere ad una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito negativo verrà escluso dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria di merito.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva deve essere prestata dall'Impresa Appaltatrice a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal contratto con le modalità indicate dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, al

quale si fa integralmente rinvio anche in merito alla durata ed allo svincolo della garanzia fideiussoria suddetta.

Con la stipula del contratto, l'appaltatore costituisce una cauzione definitiva in favore del Comune di Marsala ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.113 del D. Lgs. n.163/2006, art.7 della L.R. n.12/2011, art.11 comma 3 lett. a) del Regolamento approvato con D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n.13, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, in quest'ultimo caso, la garanzia definitiva, in eccedenza deve essere fornita, per almeno la metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno essere rilasciate a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice **COMUNE DI MARSALA** (beneficiario) e prevedere espressamente, pena l'esclusione, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito, di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (comma 4, art.75 D. Lgs. 163/2006) e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 comma 8 del Codice dei contratti) e avente validità per almeno pari alla validità dell'offerta (giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita..

Tutte le fidejussioni devono essere obbligatoriamente accompagnate da una dichiarazione del sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le indicazioni sotto riportate:

“Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ sottoscrive in qualità di _____ dell'Assicurazione/Istituto Bancario _____ con sede in _____, in forza di procura _____ in data _____, repertorio n. _____, Notaio Dott. _____”

Come previsto dall'art. 128 del D.P.R. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli

operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto di fornitura.

La cauzione definitiva di intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’appaltatore anche future nascenti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 codice civile.

In particolare la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che il comune di Marsala, fermo restando quanto previsto nell’articolo “Penali” ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% ai sensi dell’art. 306 D.P.R. 207/2010 subordinatamente all’emissione dei certificati di conformità di cui all’art. 322 del D.P.R. 207/2010.

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del comune di Marsala (Amministrazione).

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto fermo restando il risarcimento del danno.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso compete l’onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 165 del DPR 05.10.2010 n. 207.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL APPALTATORE

Oltre agli oneri derivanti dal Contratto e dall’osservanza del presente capitolato, saranno a carico dell’Appaltatore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigente in provincia di Trapani durante il periodo di svolgimento del contratto; se Cooperative le condizioni sopra dette vanno rispettate anche nei confronti dei Soci;
- assoggettarsi alla clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato

all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti con D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità della Ditta aggiudicataria, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Ditta medesima o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva presentata;

- fermo restando quanto stabilito dal presente capitolato e dalla normativa nello stesso richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248,
- il fornitore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
- provvedere all'assicurazione contro furti, incendi e azione del fulmine, delle opere in appalto dall'inizio della fornitura fino all'approvazione del Certificato di ultimazione delle prestazioni;
- provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità alla buona conservazione ed alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura durante la loro posa e montaggio;
- provvedere al risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione del contratto fossero arrecati a proprietà pubbliche o private e/o a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
- provvedere alla manutenzione della fornitura fino all'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni;
- qualora l'Amministrazione utilizzi le strutture prima dell'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni, rispondere fino allo stesso dei difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali; non però dei guasti e del consumo che possono verificarsi per effetto dell'uso;
- garantire, conformemente a quanto previsto dal punto 5.4.1 – Allegato 2 – del D.M. 22.02.2011, la disponibilità di parti di ricambio che assicurino la funzionalità delle forniture per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto;
- predisporre entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione il programma esecutivo della fornitura che dovrà essere sottoposto al Direttore dell'esecuzione del contratto per l'approvazione, la verifica e per eventuali aggiornamenti in corso d'opera. Ogni consegna e relativo montaggio ed installazione deve essere, in ogni caso, concordata con il Direttore dell'esecuzione del contratto. Contestualmente dovrà notificare alla Stazione appaltante il nominativo del Referente tecnico (direttore tecnico) che dovrà essere persona tecnicamente idonea a dirigere i lavori per conto del Fornitore, sempre reperibile sul posto

durante l'esecuzione del montaggio, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini per conto degli incaricati della Stazione appaltante ed assumersi ogni responsabilità circa l'esecuzione della fornitura. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, senza doverne giustificare i motivi, di ordinare la sostituzione del personale tecnico dipendente del Fornitore, qualora non fosse di gradimento;

- assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel luogo di svolgimento delle prestazioni più imprese o ditte;
- le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera;
- qualunque fornitura di mezzo d'opera ed ogni altra opera provvisoria occorrente per l'installazione;
- la protezione e la sorveglianza necessarie per evitare rotture, danni, furti o manomissioni dei propri materiali e delle forniture installate fino alla data di ultimazione della fornitura risultante da apposito verbale;
- la pulizia quotidiana dei locali da ogni elemento di risulta, sfrido, imballo, relativo alla fornitura e posa;
- la consegna, a fornitura ultimata e prima dell'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni, di tutti i certificati di garanzia, dei manuali d'uso, di tutte le dichiarazioni di conformità e di tutte le certificazioni dei materiali;
- la fornitura di tutti i campioni richiesti dal Direttore dei Lavori;
- gli oneri volti ad evitare deterioramenti delle forniture installate;
- gli oneri di immagazzinamento della fornitura.

L'Appaltatore dovrà prevedere appropriati sistemi di protezione dei corpi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche esistenti, sia agli urti meccanici che ai detriti o alle polveri che si potranno produrre durante le lavorazioni di montaggio e installazione degli arredi e dei complementi. Tali approntamenti dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Con l'accettazione delle prestazioni oggetto del contratto, il fornitore dichiara inoltre di aver valutato nell'offerta economica, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi formulati per i capitoli della fornitura e sul corrispettivo dell'appalto e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisoria. Il fornitore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

Inoltre, le attività di consegna /installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto e smaltimento/riciclaggio degli imballaggi. Il cablaggio deve essere

effettuato secondo le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti e i collegamenti alla rete wireless. Il lavoro deve essere realizzato a regola d'arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme **C.E.I. 74-2**, recepite dall'Unione Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare nr. **71911/10.02.96** del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell'allegato VII del D. Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al **D. L. 476** del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate **ISO 9001**, come richiesto dal D.P.R. 573/94.

(dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità *come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, e contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l'abilitazione richiesta*)
Manutenzione e assistenza

Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla "data di collaudo positivo" della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi.

Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere possibilmente presente, nella provincia dell'amministrazione appaltante o in quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori di tale area può nominare, con la procedura di avalimento, il centro di assistenza incaricato allegando, come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per l'assistenza e la manutenzione.

I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.

ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo, in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa Appaltatrice sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Impresa Appaltatrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì a conformare le proprie attività al preminente interesse della Committente, a mantenere la riservatezza delle informazioni di cui entrerà in possesso nel corso dello svolgimento delle prestazioni, ed a prescrivere a tutti i propri dipendenti, esperti e professionisti, che comunque collaborino alle attività relative all'esecuzione del contratto, la scrupolosa osservanza del segreto d'ufficio, di cui, comunque, si rende garante.

Al termine del periodo di garanzia l'Appaltatore riconsegnerà al Committente tutta la documentazione di cui è in possesso.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione stessa.

ART. 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Impresa Appaltatrice assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Impresa Appaltatrice manleverà e terrà indenne la Stazione appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa Appaltatrice delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa Appaltatrice ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei beni il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno di qualsiasi natura, derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o terzi che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. L'Appaltatore deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile RCT/O del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività previste in contratto. I massimali debbono essere congrui e proporzionati all'importo del contratto.

Qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso il fornitore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività dovrà comunque fornire la prova di cui sopra. Le garanzie e i massimali richiesti possono essere proposti anche con polizze di secondo rischio.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'Amministrazione.

In merito al regime delle responsabilità ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 128 comma 1 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dal fornitore coprono anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il fornitore sia un raggruppamento temporaneo di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 10 - DIRETTORE DEI LAVORI - COLLAUDO

La Stazione appaltante ha affidato all'Arch. Salvatore Guastella, con studio in Marsala, via Quattro Aprile n. 15, l'incarico di Direttore dei Lavori, demandando ad esso il controllo della fornitura.

Il Direttore dei Lavori eserciterà l'alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere con visite personali e/o dei suoi sostituti.

Il Direttore dei Lavori procederà, altresì, al controllo delle forniture in corso di montaggio ed in fase di ultimazione delle prestazioni e potrà effettuare qualsiasi accertamento tecnico, economico ed amministrativo, rimanendo a carico dell'appaltatore i mezzi occorrenti, le prestazioni di manodopera e le spese per gli anzidetti accertamenti.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il D.L. dovrà indire, per conto della Stazione appaltante, una riunione di coordinamento con l'appaltatrice, finalizzata a fornire informazioni in

merito ai rischi esistenti nell'ambiente in cui l'impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

COLLAUDO DEI PRODOTTI

All'atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e montaggio, presso l'Amministrazione Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l'Amministrazione e il Direttore dei Lavori. La data del collaudo sarà stabilita dall'Amministrazione Punto Ordinante che proporrà all'aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere.

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell'idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell'offerta, nelle Specifiche Tecniche della Fornitura e nel Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Amministrazione Punto Ordinante, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l'Amministrazione Punto Ordinante abbia esito negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.

ART. 11 - GARANZIE

L'Impresa Appaltatrice garantisce la piena proprietà degli arredi, dei componenti materiali utilizzati per il montaggio e dichiara che gli stessi sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'Impresa Appaltatrice garantisce espressamente che i beni oggetto della fornitura sono esenti da vizi che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

L'Impresa Appaltatrice garantisce che gli arredi sono conformi al D.M. 22.02.2011 e alle "Specifiche Tecniche della Fornitura" definite nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa Appaltatrice anche per il fatto del terzo, intendendo la Stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa Appaltatrice alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 12 - SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto parziale o totale se non precedentemente autorizzato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 118 del D.L.gs. 163/2006.

L'eventuale subappalto dovrà essere dichiarato in sede di gara con indicazione delle parti di fornitura che si intendono subappaltare ivi comprese le prestazioni tecnico impiantistiche e le assistenze al montaggio nei limiti dal 30% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'amministrazione committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- la copia del contratto di subappalto;
- la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità;
- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cc con il subappaltatore.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione assegnando all'uopo un termine essenziale decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore il quale rimane pertanto l'unico e il solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione per quanto di rispettiva competenza della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 118 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'appaltatore deve applicare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non si provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto l'appaltatore si obbliga ai sensi dell'art. 118 comma 3 D. Lgs. 163/2006 a trasmettere ad all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 118 comma 11 D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub contratti stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore medesimo di comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del subappaltatore /subcontraente attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti. Laddove il suddetto documento unico di regolarità contributiva risulti negativo per due volte consecutive si procederà alla decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118 comma 8.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170 comma 7 del D.P.R. 207/2001, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L..

Si applicano inoltre tutte le altre prescrizioni dettate dal bando di gara. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi della materia prima o di prodotti semilavorati.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri, infatti è categoricamente esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nella Stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto secondo le disposizioni dell'art. 19 cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo

di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che la Committente avesse a subire. Si applica in ogni caso l'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 che vieta la cessione del contratto a pena di nullità.

ART. 14 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura sarà aggiudicata con le modalità riportate nel bando di gara, con il criterio dell'offerta più bassa, ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La fornitura verrà aggiudicata anche se perverrà un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta valida e congrua per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, non convenienti le offerte presentate in fase di gara.

ART. 15 - TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO PENALE PER RITARDO

Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 25 (venticinque) giorni dalla data di consegna del servizio

A seguito di formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle forniture, il Direttore di Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con il Fornitore e rilascia il "certificato attestante l'avvenuta ultimazione di consegna ed installazione delle forniture".

E' facoltà della Stazione Appaltante occupare o comunque utilizzare in tutto o in parte, prima dell'emissione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione di consegna ed installazione delle forniture e/o del "certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni", i locali ove sono state installate le forniture, senza che da ciò derivi all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere. In caso di richiesta di utilizzo anticipato, previa comunicazione inviata all'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettua le necessarie verifiche in contraddittorio con l'Appaltatore e redige un verbale di constatazione, a seguito del quale la Stazione appaltante potrà immediatamente utilizzare i locali suddetti.

Considerato che il progetto potrebbe essere defanziato, se tutti i lavori/forniture/servizi previsti nel progetto finanziato non verranno realizzati/ultimati/forniti entro la data conseguente alla concessione della proroga da parte del Responsabile della Misura Operativa 2.5, di conseguenza, i lavori dovranno essere ultimati quindici giorni prima di tale data.

Pertanto, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 11 comma 12 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. si procederà all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza,

visto che, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006, la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

L'Amministrazione comunale di Marsala si riserva, a suo insindacabile giudizio, nel caso di definanziamento, per qualsiasi motivo, di non procedere all'affidamento della fornitura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte del soggetto affidatario, anche a titolo risarcitorio.

Inoltre la ditta aggiudicataria **nulla avrà a pretendere**, dall'Amministrazione comunale di Marsala, nel caso di definanziamento dell'opera a causa del mancato rispetto del termine perentorio, di cui in precedenza.

Il termine sarà subordinato all'accettazione della proroga per l'ultimazione dei lavori, richiesta al Responsabile di Misura dell'Ob. Op. 2.5 del PON

ART. 16 - PAGAMENTI

L'importo complessivo del LOTTO N. 5 riguardante la fornitura di arredi per aula di meccanica, è pari ad euro 7.562,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 1.663,65, a totale carico del Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica PON subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/87 e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Il pagamento, previa presentazione di regolare fattura, avverrà con le seguenti modalità:

- acconto pari al 70% (settanta per cento) dell'importo di contratto all'avvenuta ultimazione dell'esecuzione delle forniture previste, accertata con "certificato di ultimazione di consegna ed installazione delle forniture" dal D.L.;
- il saldo dell'importo di contratto e lo svincolo delle polizze fideiussorie a garanzia avverranno dopo il rilascio del "*certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni*", previo regolare adempimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi ed assicurativi, salvo eventuali detrazioni per risarcimento danni o altri motivi attinenti a risarcimenti contrattuali. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del predetto certificato di ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di pagamento ed il relativo mandato di pagamento verranno emessi nei tempi disciplinati dall'articolo 143 del DPR 05.10.2010 n. 207.

I pagamenti, sia in acconto che in saldo, verranno effettuati previa verifica della regolarità dei DURC acquisiti direttamente dalla Stazione appaltante per il Fornitore e per tutti gli eventuali subappaltatori e subaffidatari.

E' vietata al Fornitore qualunque cessione di credito e qualsiasi procura a riscuotere.

ART. 17 - DURATA CONTRATTO - GARANZIA - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il **contratto** di fornitura avente ad oggetto la fornitura di attrezzature informatiche e arredi ha durata di 24 (ventiquattro) mesi ovvero la diversa durata offerta per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia quale requisito migliorativo, decorrenti dalla data di Accettazione della fornitura coincidente con la data di esito positivo del collaudo effettuato.

I beni oggetto della fornitura, sono soggetti a **garanzia**, con servizio di assistenza e manutenzione, del fornitore con intervento in loco per la durata di almeno 24 mesi, come da offerta allegata al Contratto, dall'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni.

Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere possibilmente presente, nella provincia dell'amministrazione appaltante o in quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori di tale area può nominare, con la procedura di avalimento, il centro di assistenza incaricato allegando, come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per l'assistenza e la manutenzione.

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta **ultimazione delle prestazioni**, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 309 e dall'art. 304 del D.P.R. 207/2010.

Gli accertamenti si intendono positivamente superati solo se verrà riscontrato negli arredi quanto previsto dalle *"Specifiche Tecniche della Fornitura"* e dalla documentazione tecnica fornita dall'Impresa Appaltatrice. L'impresa Appaltatrice dovrà fornire apposita Certificazione di Corretto Montaggio.

Sono rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche contenute negli elaborati progettuali. Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, i prodotti ritenuti non accettabili in fase di accertamento.

Tutta la strumentazione necessaria all'attività di accertamento del D.L. è a completo carico del Fornitore.

ART. 18 - SPESE DI INSTALLAZIONE IN OPERA DELLE FORNITURE E CERTIFICAZIONI

Oltre agli oneri previsti nei precedenti articoli sono a carico del Fornitore tutte le spese relative al trasporto dei manufatti ed alla loro consegna e montaggio presso i locali del cantiere.

Tanto durante la giacenza dei materiali, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in opera, la ditta aggiudicataria dovrà aver cura che le forniture non abbiano a subire guasti o lordure, proteggendole convenientemente dagli urti, ecc., sia nelle superfici che negli spigoli.

Nella posa in opera delle forniture oggetto dell'appalto sono anche compresi tutti gli oneri ad essa connessi, quali ad esempio: il trasporto, lo scarico, l'immagazzinamento, la successiva ripresa, l'avvicinamento a piè d'opera, il sollevamento ed il trasporto fino al sito di collocamento, qualsiasi opera provvisoria, di protezione e mezzo d'opera occorrente; l'asporto imballaggi, il trasporto all'esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili, tutte le assicurazioni e contributi per gli operai, le tasse di qualsiasi genere, ogni materiale di consumo, l'impiego di ogni mano d'opera specializzata o qualificata nonché quanto altro occorre per dare l'opera completamente e perfettamente finita e rifinita a "perfetta regola d'arte".

Ogni guasto arrecato alle forniture oggetto dell'appalto nel loro collocamento in opera dovrà essere riparato a spese della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria resta obbligata alla rimozione dei materiali già in opera per i quali vengano richieste le prove, i controlli e le verifiche.

Eventuali materiali danneggiati o deteriorati dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e spese della ditta aggiudicataria.

Nessun compenso sarà corrisposto per la redazione e presentazione per tutte le certificazioni richieste e per l'esecuzione delle eventuali prove sulle forniture che saranno eseguite a norma di legge secondo le indicazioni del D.L.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:

- a) per motivi di pubblico interesse;

- b) a seguito di reiterate violazioni che comportino l'applicazione delle penali e nel caso di ritardo che comporti l'applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che superi il 10% dell'importo contrattuale;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e/o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e/o nel caso di fornitura di beni non conformi alle previsioni degli atti di gara;
- d) nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante;
- e) in caso di reiterato accertamento da parte della Committente di violazione da parte dell'impresa alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (sia con riguardo alla normativa in materia di sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di retribuzione e contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici).
- f) qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale;
- g) in caso di inosservanza degli obblighi a carico dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla legge 136/2010 smi;
- h) In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 7, 11 e 15;
- i) qualora scada la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);
- j) in caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- k) in caso di liquidazione dell'Appaltatore, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata.

Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui alla lettera a), all'impresa spetta il pagamento dei beni regolarmente forniti e posati in opera alla data di ricevimento della comunicazione della Stazione appaltante dell'avvenuta risoluzione del contratto. All'impresa non spetta alcun altro tipo di ristoro, indennizzo o risarcimento a causa della disposta risoluzione del contratto per motivi di interesse pubblico.

Nel caso si versi in una delle ipotesi di cui alle lettere b) – c) – d) ed e), il Committente, previa l'instaurazione di un contraddittorio con l'Appaltatore, ed in esito allo stesso, dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata spedita all'Appaltatore. La risoluzione opera con la data del ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto disposta per tutti i casi indicati al primo comma, la Committente incamera la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori maggiori danni che la Committente abbia a subire a causa dell'inadempimento.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente appalto l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 21 - ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA

Nel prezzo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento della fornitura cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo della fornitura.

Il prezzo si intende dunque offerto dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.

ART. 22 - OSSERVANZA ALLE NORME DI APPLICAZIONE

Il Fornitore si impegna in primo luogo all'osservanza di quanto disposto dal D.M. 22.02.2011 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi di ufficio".

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, in particolare:

- D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i;
- D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i;
- Codice Civile e altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

Il Fornitore si impegna altresì all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione delle forniture;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione Siciliana;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata nelle Specifiche Tecniche della Fornitura (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- f) degli elaborati progettuali.

Non fa invece parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali il computo metrico estimativo.

ART. 23 - DISCORDANZE CONTRATTUALI

Qualora un documento facente parte del contratto o atti diversi dovessero riportare disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all'Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di rettifica o adeguamento.

La soluzione interpretativa verrà adottata tenendo conto degli elaborati contrattuali di cui sopra.

In ogni caso l'interpretazione della clausole contrattuali, alla stregua delle disposizioni della presente gara è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi con l'appalto del presente contratto di fornitura così come previsto dagli art. 1362 -1369 del codice civile, nonché utilizzando criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Il fornitore avrà responsabilità per le forniture che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

L'appaltatore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come le inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi grafici non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie ritardi e arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte del fornitore essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali deficienze o discordanze richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.

Il fornitore in ogni caso sarà responsabile delle inesattezze, errori o omissioni contenuti nei documenti, disegni relazioni e nelle misurazione da lui elaborati restando comunque a carico dell'appaltatore la verifica dei medesimi, anche se approvati o forniti dall'Amministrazione.

ART. 24 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto il Capitolato Speciale di Appalto, il POS elaborato dalla ditta aggiudicataria e l'elenco prezzi, ancorché allo stesso non materialmente allegati i seguenti documenti:

- il Progetto che risulta così composto:
- una relazione Tecnico Illustrativa
- un progetto di arredo;
- un prospetto economico con l'indicazione dell'importo a base di gara;

- l'offerta tecnica/economica del fornitore, nonché le altre dichiarazioni d'impegno rese dal fornitore in sede di gara;
- ogni altra eventuale prescrizione e/o documento integrativo ritenuto rilevante ed essenziale dall'Amministrazione.

Il fornitore con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nella gara in oggetto hanno carattere di essenzialità.

In particolare dopo la stipulazione del contratto il fornitore non potrà più sollevare eccezioni

aventi ad oggetto i luoghi e le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di fornitura si debbono eseguire nonché gli oneri connessi e le necessità di dover utilizzare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

L'appaltatore nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà, difformità di misurazioni che sono e rimangono totalmente a suo carico e che dovessero insorgere durante l'esecuzione della fornitura.

ART. 25 - DOMICILIO COMUNICAZIONI

L'Amministrazione ai fini del presente appalto elegge domicilio presso la sede legale di via Garibaldi a Marsala. E' esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque altro recapito.

Il fornitore elegge il proprio domicilio e lo comunica all'Amministrazione nella domanda di partecipazione. Le comunicazioni tra l'Azienda e il fornitore, inteso come responsabile della fornitura, potranno essere fatte verbalmente, per telefono o per iscritto a mezzo posta elettronica.

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni dovranno in ogni caso essere fatte per iscritto e trasmettere a mezzo posta elettronica.

Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente previsti dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e il comune di Marsala è competente in via esclusiva il Foro di Marsala.